



COMUNE DI VILLA DI BRIANO
PROVINCIA DI CASERTA

Data Delibera: **23/03/2016**

N° Delibera: **15**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(CON I POTERI: GIUNTA COMUNALE)

Oggetto: PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

L'anno duemilasedici, il giorno ventitre del mese di Marzo, nella sala delle adunanze,

IL Commissario Straordinario

dott. Stefano Italiano,

assistito dal SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Anna Lisa Simone,
ha adottato la deliberazione di cui all'oggetto.

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che è necessario ed urgente emanare una "norma tecnica attuativa" che disciplini il piano generale degli impianti pubblicitari sul territorio comunale di Villa di Briano;

Dato Atto che il comune risulta dotato di Regolamento delle pubbliche affissioni approvato con delibera del Consiglio Comunale N° 7 del 15.04.2008;

Dato Atto che il comune risulta, altresì, dotato di Regolamento della Tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche per affissioni approvato con delibera del Consiglio Comunale N° 6 del 15.04.2008

Considerato che al fine di poter consentire l'installazione di "impianti pubblicitari" e l'installazione ed il posizionamento di tutte le "insegne di Pubblicità" secondo la normativa vigente ed al fine anche di consentire le iniziative di carattere sociale, culturale e turistiche promosse dai richiedenti e dai cittadini bisogna regolamentare con adeguata norma di attuazione le procedure e gli interventi nonché la fattibilità delle varie tipologie di impianti pubblicitari;

Visto lo schema delle Norme tecniche di attuazione del Piano Generale degli impianti pubblicitari;

Ritenuto pertanto necessario ed indispensabile dotare di detto strumento di attuazione il Comune di Villa di Briano;

Ritenuto idoneo e tecnicamente valido l'allegato " Norme tecniche di attuazione" nonché l'ALLEGATO 1;

Visto il D.Lg.vo 267/2000

PROPONE DI DELIBERARE

Per i motivi e le considerazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate per formare parte integrante e sostanziale della presente proposta,

- 1) Di approvare l'allegato schema "Norme tecniche di attuazione del Piano Generale degli impianti pubblicitari" e l'allegato schema grafico denominato "Allegato 1", predisposto dal Responsabile di Area Tecnica;
- 2) Dare atto che la proposta non comporta alcun impegno finanziario per il comune;
- 3) Di pubblicare ad avvenuta approvazione la predetta norma di attuazione sul sito istituzionale nella sezione "Regolamenti e Norme" al fine di consentire un'adeguata pubblicità nonché la relativa messa a disposizione da parte degli interessati.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la su estesa proposta di deliberazione del responsabile dell'Area Tecnica;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Visto il parere di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000

DELIBERA

- 1) Di approvare la suestesa proposta di deliberazione così come formulata dal Responsabile proponente, che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
- 2) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Comandante della Polizia Municipale per gli adempimenti consequenziali;
- 3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 267/2000.-

PARERI

Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, al presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art.49, comma 1 e art. 147 bis del T.U.E.L.

OGGETTO: PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI - NORME
TECNICHE DI ATTUAZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In ordine alla sola regolarita' tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:

FAVOREVOLE

Data, 17/03/2016

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO INTERESSATO
AREA TECNICA
F.to Ing. Pietro Parisi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

In ordine alla sola regolarita' contabile della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:

Data,

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to _____

Letto, approvato e sottoscritto:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to dott. Stefano Italiano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Anna Lisa Simone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile Area Amm.va, certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 23/03/2016.

VILLA DI BRIANO, addì 23/03/2016.

IL RESPONSABILE AREA AMM.VA
F.to MARIO SANTONICOLA

ESECUTIVITA'

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/03/2016.

perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. lgs. n. 267/00);

perchè decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. lgs. n. 267/00);

VILLA DI BRIANO addì 23/03/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Anna Lisa Simone

Per copia conforma all'originale, per uso amministrativo

VILLA DI BRIANO, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Anna Lisa Simone



COMUNE DI VILLA DI BRIANO

(Provincia di CASERTA)
via L. Santagata, 207
tel. 0815042461 - fax. 0818124249
PEC: ufficiotecnico.villadibriano@asmepec.it

PIANO GENERALI DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Art. 1 – Efficacia

1. Il presente piano costituisce, assieme al Regolamento delle pubbliche affissioni approvato con delibera del Consiglio Comunale N° 7 del 15.04.2008 ed insieme al Regolamento della Tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche affissioni approvato con delibera del Consiglio Comunale N° 6 del 15.04.2008 lo strumento attuativo sul territorio di Villa di Briano per l'installazione ed il posizionamento di tutte le insegne di Pubblicità.

Art. 2 – Tipologie Consentite

1. Il presente piano disciplina le seguenti tipologie (Allegato 1) di impianti pubblicitari:

- Impianti Poster di dimensione massima 4,00 mt. x 2,00 mt.;
- Stendardi e Totem di dimensione massima 1,20 x 0,90 mt;
- Insegne a muro di dimensione massima 2,00 mt. x 0,70 mt.;
- Striscioni di dimensione massima 6,00 mt. x 1,00 mt.;
- Paline di dimensione massima 0,70 mt. x 1,00 mt.;
- Indicatori commerciali di strada;
- Impianti per affissione diretta enti ed associazioni non-profit;
- Impianti a messaggio variabile;
- Parapedoni;
- Segnaletica alberghiera;
- Preinsegne.

2. Al di fuori delle insegne pertinenti le attività commerciali, artigianali, turistiche ed i pubblici esercizi e di quanto disciplinato dal piano generale della pubblicità nel suo insieme, non è consentita nessuna altra forma di esposizione pubblicitaria, neppure a carattere informativo, da chiunque esercitata. Gli impianti pubblicitari di cui all'Art. 2 del comma 1 devono essere realizzati a regola d'arte e nel rispetto dei criteri e delle norme in materia edilizia ai sensi del DPR 380/01, regolamento edilizio vigente e NTC 2008 e succ. circ. 617 del 2009 e nel rispetto dell'Art. 3 comma 1 del presente Piano Attuativo delle Pubblicità.

3. Sono escluse dal piano le esposizioni informative di carattere eccezionale e non ricorrente annualmente o stagionalmente, legate ad eventi culturali, sportivi, politici, religiosi, commerciali, ecc. In tali occasioni il Dirigente, sentiti i pareri degli uffici e degli enti interessati con riferimento alla sicurezza stradale, alla gestione dei vincoli ambientali e monumentali e all'arredo urbano, rilascerà le autorizzazioni. Gli spazi sono

individuati nel piano stralcio contenente la tipologia, la localizzazione ed il periodo di permanenza delle strutture e degli impianti espositivi. Per tutte le altre manifestazioni ricorrenti, anche annualmente, la pubblicità potrà essere effettuata solo attraverso gli impianti specifici previsti dal piano, salvo quanto disciplinato dal successivo art. 4.

4. Fanno altresì eccezione le esposizioni legate a manifestazioni ed eventi culturali, sportivi, politici, religiosi, ecc di competenza, patrocinate o promosse dall'Amministrazione Comunale. In queste occasioni il Dirigente autorizza la tipologia e la localizzazione degli impianti, acquisendo i pareri relativi ai vincoli urbanistici, monumentali e ambientali e fissando il periodo complessivo di esposizione in considerazione delle direttive dell'art. 51 comma 10 del Regolamento di esecuzione di attuazione del nuovo codice della strada. In caso di manifestazioni ricorrenti annualmente e in assenza di variazioni rispetto all'anno precedente, l'installazione può essere autorizzata d'ufficio dietro presentazione di semplice richiesta riferita alla documentazione già in possesso dell'Amministrazione.

5. Il Dirigente potrà altresì autorizzare postazioni anche fisse di impianti destinati alla pubblicizzazione di eventi o alla indicazione di strutture di pubblico interesse, previa presentazione di progetto che indichi la tipologia dell'impianto, la sua localizzazione e previo parere di altri organi o enti eventualmente competenti.

Art. 3 - Contenuti della Richiesta

1. La richiesta per l'installazione su suolo pubblico e/o privato di Impianto pubblicitario a Gestione Privata Diretta dev'essere costituito dagli elaborati obbligatori di seguito elencati:

Rel.1 - Relazione tecnica con l'indicazione dettagliata dell'impianto di pubblicità;

Tav.1 - Localizzazione degli impianti da Installare sul territorio - Scala 1:200/250

Rel.2 - Analisi della struttura viaria con particolare indicazioni delle vie limitrofe e degli stralci catastali e del PRG vigente con eventuale individuazione di vincoli di ogni genere e natura;

Tav.2 - Progetto dell'Impianto pubblicitario : Pianta, Sezione e n° 2 prospetti (laterale e frontale), particolari costruttivi degli ancoraggi (sul suolo con indicazione del corpo fondazione e del corpo pubblicitario) del manufatto da realizzare - Scala 1:50 - Particolari Costruttivi Scala 1:25/20/10;

2. Ogni singolo elaborato è da considerarsi vincolante ai fini del relativo rilascio di autorizzazione urbanistica;

3. Strumento di Attuazione: S.C.I.A. e/o P.D.C.

4. L'opera da autorizzare è subordinata al rilascio di relativa Autorizzazione Sismica ai sensi delle N.T.C. 2008 e successiva circolare n° 617/2009 ed ai sensi della normativa vigente in materia di edilizia sismica;

Art. 4 - Totem e dei Stendardi

Gli stendardi sono quelli individuati tipologicamente nell'Allegato 1. La tipologia indicata nell'allegato 1 non è da considerarsi vincolante e soluzioni geometriche diverse potranno essere concordate su proposta motivata del titolare dell'autorizzazione o della concessione.

1. Ogni impianto dovrà riportare, ad istruttoria ultimata positivamente, materialmente la denominazione del gestore autorizzato ed il numero progressivo di identificazione. Tale adempimento sarà a cura e spesa del richiedente; in mancanza della predetta identificazione l'amministrazione potrà revocare il permesso rilasciato.

2. L'Amministrazione Comunale ha facoltà, in qualsiasi momento ed in relazione a mutate condizioni normative, pianificatorie o per esigenze di sicurezza, di ordinare la rimozione e/o la soppressione dell'impianto ed il suo trasferimento, se possibile, in altra localizzazione idonea e con analoghe caratteristiche commerciali.

3. Tutti gli impianti pubblicitari di cui al presente articolo e collocati nel "centro urbano" dovranno rispettare le seguenti norme:

- altezza minima da terra mt. 4,00;
- dimensione massimo del pannello 1,20 mt. x 0,90 mt e comunque non superiore a mq 1,10 mq;
- distanza dal limite della carreggiata 1,80 mt salvo diversa prescrizione e/o disposizione dell'UTC;
- distanza minima tra i cartelli 10 metri.

4. Tutti gli impianti pubblicitari di cui al presente articolo da collocare sull'arteria della "Via Provinciale " dovranno rispettare le seguenti norme:

- altezza minima da terra mt. 4,00;
- distanza del palo dal limite della carreggiata (limite cunetta) minimo 2,50 mt - Lato San Marcellino - Dx
- distanza del palo dal limite della carreggiata (limite cunetta) minimo 1,00 mt - Lato Casal di Principe - Sx
- distanza minima dall'aggetto dei balconi 0,40 mt
- distanza dell'aggetto della tabella rispetto al limite della carreggiata (limite cunetta) minimo 0,50 mt.
- dimensione massimo del pannello 1,20 mt. x 0,90 mt e comunque non superiore a mq 1,10;
- massimo due pilastri in ferro con ingombro a terra non superiore a 0,30 mq;

5. Vista la diversificazione e la natura dell'arteria della "Via Provinciale" (marciapiedi variabili in larghezza e vincoli preesistenti) , per l'eventuale posizionamento dell'insegna pubblicitaria, il richiedente potrà richiedere il sopralluogo sul posto da parte dell'UTC al fine di constatare eventuali problematiche che non rientrano tra quelle di cui all'art.4 comma 4;

6. la collocazione dei pali dovrà tener conto dell'eventuale presenza di condotte idriche e fognarie presenti al disotto dell'impronta d'installazione e nella fattispecie dovrà distanziarsi adeguatamente rispetto all'asse della stessa;

7. Gli impianti di cui al presente articolo sono subordinati al rispetto del comma 4 dell'Art. 3).

Inoltre i cartelli posizionati fuori dal centro urbano dovranno essere collocati secondo quanto stabilito dall'art. 51 del nuovo codice della strada.

Art. 5 – Insegne a Muro

1. Tutti gli impianti pubblicitari a scopo commerciale di tipo "Insegne a Muro" possono avere dimensione massima di 2,00 mt. x 0,70 mt e collocate a raso (in aderenza) al muro di pertinenza e con un aggetto di un massimo di 20 cm.

2. Possono altresì essere luminose nel rispetto della normativa vigente in materia di emissione in atmosfera e posizionate, altresì, ad una altezza non inferiore a mt 2,80 dal piano di calpestio.

3. Le insegne possono avere anche forma ovoidale e/o altra forma con soluzioni geometriche diverse che potranno essere concordate su proposta motivata del titolare dell'autorizzazione o della concessione ed in ogni caso non eccedere la superficie di ingombro di mq 1,40;

5. Gli impianti di cui al presente articolo possono prescindere dall'applicazione del comma 4 dell'Art. 3) su espressa motivazione da parte del tecnico progettista.

Art. 6 – Impianti Poster

Tutti gli impianti pubblicitari "Poster" possono avere dimensione massima di 4,00 mt x 2,00 mt ad una altezza minima di 1,50 mt da terra e collocati nel centro urbano e nelle zone periferiche dovranno rispettare i seguenti comma:

1. Gli impianti poster sono quelli individuati tipologicamente nell'Allegato 1. Per l'installazione del predetto impianto si proseguirà al sopralluogo congiunto con il titolare della richiesta all'installazione.

2. La tipologia indicata nell'allegato 1 non è da considerarsi vincolante e soluzioni diverse potranno essere concordate su proposta motivata del titolare dell'autorizzazione o della concessione.

3. Gli impianti poster seguiranno lo stesso iter tecnico amministrativo di cui all'art. 3) del presente Piano attuativo.

4. Inoltre ad istruttoria ultimata positivamente ogni impianto dovrà riportare la denominazione del gestore autorizzato ed il numero progressivo di identificazione.
5. L'Amministrazione Comunale ha facoltà in qualsiasi momento ed in relazione a mutate condizioni normative, pianificatorie o per esigenze di sicurezza, di ordinare la rimozione e/o la soppressione dell'impianto ed il suo trasferimento, se possibile, in altra localizzazione idonea e con analoghe caratteristiche commerciali.
6. Gli impianti di cui al presente articolo sono subordinati al rispetto del comma 4 dell'Art. 3).

Art. 7 - Striscioni

1. L'esposizione degli striscioni (max dimensione 6x1) è ammessa unicamente per la promozione di manifestazioni e spettacoli culturali. Il Dirigente tecnico competente, sentiti i pareri degli uffici di competenza, rilascerà le autorizzazioni. Si dovranno rispettare le norme del nuovo codice della strada per la collocazione e successiva rimozione degli striscioni.

Anche nel centro storico gli striscioni sono ammessi nel numero massimo uno striscione ogni mt. 10.

Art. 8 - Paline

1. Le paline saranno individuate tipologicamente in relazione alle esigenze di collocazione nei diversi ambiti territoriali, in conformità a un progetto esteso all'intero ambito di localizzazione, definito da caratteristiche di omogeneità ambientale, di circolazione pedonale o veicolare, ovvero dalla presenza di particolari utenze.

2. L'installazione è possibile, all'interno dei singoli ambiti come sopra individuati, previa approvazione della tipologia e rilascio di un unico atto autorizzativo relativo all'intero ambito di riferimento, fatte salve le competenze di altri enti..

3. L'Amministrazione Comunale ha facoltà in qualsiasi momento ed in relazione a mutate condizioni normative, pianificatorie o per esigenze di sicurezza, di ordinare la rimozione dell'impianto ed il suo trasferimento, se possibile, in altra localizzazione idonea e con analoghe caratteristiche commerciali.

4. L'atto dirigenziale di soppressione o di rilocalizzazione dell'impianto non costituisce variante al Piano.

Art. 9 - Indicatori commerciali di strada

1. Nell'ambito delle aree pedonali è consentita la collocazione di impianti di indicazione commerciale relativi alle traverse dell'asse pedonale principale.

2. Gli impianti di cui sopra sono ammissibili solo se non interferiscono con caratteri ed elementi monumentali o ambientali, impedendone la corretta fruibilità.

3. Gli indicatori commerciali di strada dovranno recare solo la ragione sociale e la specificazione dell'attività commerciale o artigianale senza ulteriori messaggi di carattere pubblicitario e merceologico.

4. In alto dovrà essere riportato lo stemma del Comune di Villa di Briano ed il nome della strada, integrato all'occorrenza da freccia direzionale.

5. All'interno degli indicatori commerciali di strada potranno essere inserite anche informazioni di carattere generale su richiesta dell'Amministrazione Comunale.

6. Gli impianti di cui al presente articolo potranno essere collocati solo contestualmente in un ambito contraddistinto da caratteristiche di omogeneità ambientale, previa autorizzazione rilasciata dal dirigente competente, riferita all'intero ambito e contenente le eventuali prescrizioni localizzative o inerenti la presenza di indicazioni richieste dall'Amministrazione.

7. Il rinnovo degli impianti a seguito dell'apertura o cessazione delle attività presenti è compito del gestore che dovrà mantenere gli indicatori aggiornati e decorosi, senza necessità di richiesta di ulteriori autorizzazioni, purché rimanga invariata la dimensione dell'impianto.

Art. 10 - Impianti per affissione diretta da parte di enti ed associazioni non-profit

1. Il presente piano di attuazione prevede degli impianti destinati all'affissione diretta da parte di enti ed associazioni non-profit.
2. Tali impianti saranno realizzati direttamente dai gestori secondo un progetto tipo da approvarsi preventivamente da parte dell'A.C. e da installare a seguito di autorizzazione rilasciata dal dirigente competente alla gestione del piano. L'autorizzazione potrà essere riferita al singolo impianto o a più impianti ed avrà durata temporanea.
3. I titolari dell'autorizzazione sono considerati responsabili della manutenzione dell'impianto e del suo decoro. In caso di scarsa manutenzione o indecorosità dell'impianto o del materiale affisso, il dirigente competente alla gestione del piano provvede a diffidare il gestore e, in caso di inadempienza, alla revoca dell'autorizzazione e all'ordine di rimozione dell'impianto.
4. Il materiale da affiggere dovrà essere collocato in maniera ordinata, adeguatamente protetto dalle intemperie e dovrà essere riferito esclusivamente all'attività dell'associazione.
5. Le associazioni ammesse sono quelle a carattere nazionale o ad esse aderenti.
6. La domanda di installazione dell'impianto dovrà indicare il nominativo del responsabile dell'impianto, tenuto a sottoscrivere apposita dichiarazione liberatoria dell'A.C. da eventuali conseguenze civili e penali nella conduzione dell'impianto stesso.
7. L'Amministrazione Comunale si riserva di realizzare e installare impianti da destinare alle associazioni di cui al presente articolo. In questo caso, ferme restando le caratteristiche del materiale da esporre, potrà essere richiesto un canone per la manutenzione dell'impianto.

Art. 11 - Impianti a messaggio variabile

1. Sono previsti dal presente piano impianti a messaggio variabile da ubicare lungo le principali direttrici di accesso alla città.
2. La tipologia degli impianti suddetti sarà definita con singoli progetti che dovranno tenere conto delle caratteristiche e delle esigenze ambientali della zona.
3. Ogni impianto è soggetto a singola e specifica autorizzazione rilasciata dal dirigente del servizio competente.
4. La gestione dell'impianto è regolamentata da apposita convenzione, da riferirsi ad uno o più impianti.
5. L'A.C., a seguito di sopravvenute esigenze di carattere ambientale, di traffico, di sicurezza ecc.. può disporre la rimozione dell'impianto e la sua rilocalizzazione, se possibile, in altra sede, prescrivendo, ove necessario, le opportune modifiche all'impianto.
6. L'A.C. può altresì incrementare il numero degli impianti in relazione a sopravvenute esigenze legate al traffico ed alla circolazione, senza che ciò costituisca variante al presente piano.
7. La convenzione da stipulare prima del rilascio dell'autorizzazione, ovvero l'atto unilaterale d'obbligo, stabilisce i tempi massimi ed i periodi di utilizzazione dell'impianto per la trasmissione di messaggi di pubblica utilità o comunque richiesti dall'Amministrazione Comunale.

Art. 12 - Parapedoni

1. Gli impianti parapedoni saranno individuati tipologicamente in relazione alle esigenze di collocazione nei diversi ambiti territoriali, sulla base di un progetto esteso all'intero ambito di localizzazione, definito da caratteristiche di omogeneità ambientale, di circolazione pedonale o veicolare, ovvero dalla presenza di particolari utenze.
2. L'Amministrazione può altresì prescrivere che alcuni impianti, in relazione alle caratteristiche dei luoghi, siano privi di apposizioni pubblicitarie, rimanendo vincolata la loro installazione e manutenzione a quella complessivamente prevista nell'ambito di riferimento progettuale.

3. L'installazione è possibile, all'interno dei singoli ambiti come sopra individuati, previa approvazione della tipologia e rilascio di un unico atto autorizzativo relativo all'intero ambito di riferimento, fatte salve le competenze di altri enti.

4. L'Amministrazione Comunale ha facoltà in qualsiasi momento ed in relazione a mutate condizioni normative, pianificatorie o per esigenze di sicurezza, di ordinare la rimozione dell'impianto ed il suo trasferimento, se possibile, in altra localizzazione idonea e con analoghe caratteristiche commerciali.

5. L'atto dirigenziale di soppressione o di rilocalizzazione dell'impianto non costituisce variante al Piano né alla convenzione.

Art. 13 – Pubblicità itinerante.

1. Si definisce pubblicità itinerante quella esercitata con veicoli appositamente attrezzati o recanti immagini e scritte non riferite all'attività svolta dal privato o dall'azienda proprietari del mezzo od apposte su veicoli non utilizzati per l'esercizio dell'attività.

2. I veicoli utilizzati per l'esercizio della pubblicità itinerante come definiti al comma precedente non possono sostare sulle aree pubbliche in generale, comprese quelle destinate a parcheggio né su quelle private visibili dalla pubblica via o da spazi pubblici.

3. Non è in qualunque caso ammessa l'utilizzazione di rimorchi per lo svolgimento di pubblicità itinerante.

Art. 14 – Pubblicità all'interno degli impianti di distribuzione carburanti.

1. L'installazione di impianti pubblicitari all'interno degli impianti di distribuzione carburanti è ammessa limitatamente al marchio ed ai servizi offerti dall'impianto.

2. Gli impianti pubblicitari, di qualsiasi tipologia, dovranno essere autorizzati dal dirigente competente nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.

Art. 15 – Tipologie e localizzazioni incompatibili.

1. Sono definite incompatibili e non ammesse in nessuna occasione le seguenti tipologie di impianto:

a) Stendardi, pannelli, striscioni, o elementi di qualsiasi altra natura, appesi ai pali della pubblica illuminazione, delle linee elettriche o telefoniche, anche se dismessi, ad alberi, ad edifici o altre strutture fisse;

b) Pannelli, cavalletti o elementi di qualsiasi altra natura, posti su marciapiedi o spartitraffico;

Art. 16 – Spazi pubblici.

1. L'Amministrazione Comunale può esaminare ed accogliere proposte di "adozione" di spazi pubblici, limitatamente a piazze, giardini pubblici, verde pubblico o attrezzato, aree pedonali, rotatorie, spartitraffico, consentendo al soggetto proponente la segnalazione della propria attività con cartelli, opportunamente posizionati, della dimensione massima di 0,50 mq.

2. Il contenuto dei cartelli deve essere riferito esclusivamente al soggetto proponente ed alla sua attività e deve essere privo di qualsiasi altra indicazione. Il testo dovrà essere limitato a: "Spazio adottato da....."

3. Il numero dei cartelli ammessi sarà stabilito di volta in volta in relazione alle caratteristiche del luogo e sarà riportato nell'autorizzazione del dirigente della struttura competente alla gestione del piano.

4. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al nulla osta dell'ente proprietario dell'immobile o competente per la sua gestione ed alla sottoscrizione di atto d'obbligo registrato e trascritto con il quale sono fissati gli obblighi che il soggetto proponente si assume.

5. In caso di accertamento di inadempienza agli obblighi assunti o di violazione delle norme e regolamenti vigenti ed applicabili, l'autorizzazione sarà revocata previa diffida all'adempimento o alla regolarizzazione nel termine di giorni cinque dal ricevimento.

6. I cartelli esposti ai sensi del presente articolo sono esenti dal pagamento di tasse o tariffe.

Art. 17 - Preinsegne

1. Sono definite “preinsegne” le indicazioni, conformi alle previsioni del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento, volte a facilitare l’individuazione di sedi di attività non immediatamente percepibili dalla viabilità principale.

2. L’Amministrazione Comunale può bandire apposite gare per l’installazione di preinsegne in ambiti definiti, ovvero può valutare ed eventualmente accogliere proposte private, previa verifica dell’esistenza di soggetti concorrenti.

Art. 18 – Altre forme di pubblicità

1. Altre forme di pubblicità su strutture od impianti di uso pubblico, potranno essere autorizzate di volta in volta con atto del Dirigente della struttura competente previo parere di conferenza dei servizi tra le Direzioni Urbanistica, Edilizia Privata, Polizia Municipale, estesa ad altri uffici ed enti eventualmente interessati in relazione alla collocazione ed ai vincoli relativi.

2. Le richieste in tal senso dovranno essere corredate da cartografia in scala adeguata che riporti le localizzazioni previste, documentazione fotografica dei luoghi, planimetria di dettaglio (ove necessaria) e bozzetto del materiale da esporre.

3. Ulteriore documentazione potrà essere richiesta dagli uffici o dalla conferenza dei servizi in relazione alla specificità della richiesta.


Art. 19 - Rimozione e Sanzioni

1. Qualsiasi esposizione, manufatto, struttura ed impianto pubblicitario non previsto dal piano nelle sue varie articolazioni, compresa quella itinerante, sarà:


- sanzionata ai sensi del regolamento edilizio, fatte salve altre sanzioni derivanti dalla legislazione e dalla regolamentazione vigenti
- oscurata dal personale preposto
- rimossa, nel caso di manufatti di agevole rimozione o di veicoli.

2. Qualsiasi esposizione, manufatto, struttura ed impianto pubblicitario costruito antecedentemente all’entrata in vigore del presente Piano Attuativo delle pubblicità e, quindi non a norma, dovrà essere rimosso. Il dirigente su segnalazione degli istruttori di Polizia municipale provvederà ad emissione di "Ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi". Qualora il proprietario non provveda all’ottemperanza della stessa l’Ente si riserva di procedere alla rimozione del manufatto e di procedere in danno al proprietario.







Tipo 1 "Standard"




Tipo 2 "Totem"



Tipo 3 "Bandiera o palina"



Tipo 4 "insegna a muro e luminosa"



Tipo 5 "striscione"